

COMUNICAZIONE DEI SINDACI

I Sindaci non hanno rilevato nulla di censurabile nella comunicazione della Segreteria intitolata *"Richiamo della Segreteria alle regole del dibattito telematico"*.

In mancanza di una disciplina specifica, deve ritenersi che il dibattito telematico debba avere le stesse caratteristiche di quello che si tiene in aula: deve essere aperto a tutti i soci ed aggregati e trasparente, e le repliche eventuali a un qualsiasi intervento devono essere loro accessibili.

L'art. 3, c 2 del *"Regolamento del 26 ottobre sulle elezioni alle cariche sociali e lo svolgimento delle votazioni nelle Assemblee"* stabilisce che oltre al Consiglio Direttivo, ai singoli Consiglieri, ai Sindaci e ai Probiviri, anche la Segreteria può intervenire nel dibattito telematico.

Nel caso specifico di una richiesta di ritrasmissione di dati personali, quali sarebbe anche la diffusione dell'indirizzo di posta elettronica, la Segreteria, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento sul trattamento dei dati personali del 21 dicembre 2016, "provvede alla sicurezza dei dati e li usa esclusivamente per i fini statutari del Circolo, non li comunica a nessuno, fatto salvo il disposto dell'art. 2". Ora, l'art. 2 dello stesso Regolamento prevede che "Ogni iscritto può chiedere, con comunicazione scritta indirizzata alla Segreteria del Circolo, i recapiti eventualmente non contenuti nell'elenco di cui all'art. 1 di altri iscritti, nominativamente indicati, specificando i motivi della richiesta ed impegnandosi a non comunicarli ad altri e ad usarli esclusivamente in connessione con il perseguimento delle attività e finalità del Circolo, quali sono definite dallo Statuto, ed entro i limiti stabiliti dai Regolamenti, e comunque entro i limiti dell'autorizzazione previamente rilasciata ai sensi dell'art. 3."

Il dibattito telematico non figura tra gli strumenti consentiti per la diffusione dei dati personali e, comunque, non permetterebbe di acquisire il prescritto impegno di chi li riceverebbe (tra l'altro senza averne fatto richiesta) a non comunicarli ad altri e ad usarli esclusivamente in connessione con il perseguimento delle attività e finalità del Circolo. Non permetterebbe neppure di acquisire da parte del titolare dei dati personali la dichiarazione, prescritta dall'art. 5 del Regolamento, di rinuncia a qualsiasi azione contro il Circolo per un eventuale uso improprio che taluno possa fare dei dati personali da esso divulgati.

Da quanto sopra consegue che la Segreteria ha correttamente agito nel non diffondere i messaggi contenenti gli indirizzi di posta elettronica riportati nei messaggi e nel ricordare che questo non le era permesso.